MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE –

INDICE

LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 4
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 4
I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE 6
LE FATTISPECIE DI REATO 7
A. I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS.231/2001) 8
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 10
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 10
B. I DELITTI INFORMATICI (ARTT. 24-BIS D.LGS.231/2001) 13
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 14
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 14
C. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TERDEL DIGS. 231/2001) 15
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 17
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 17
D. I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25-BIS DIGS. 231/2001) 19
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 19
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 19
E. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001) 20
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 21
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 22
F. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001) 25
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 26
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 26
G. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001) 26
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 27
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 27

H. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001) 28
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 29
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 29
I. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/2001) 30
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 30
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 31
L. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001) 31
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 31
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 32
M. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001) 33
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 34
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 34
N. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001) 35
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 36
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 36
O. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001) 36
LE ATTIVITÀ SENSIBILI 38
I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE 38

LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha la finalità di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti apicali e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione, attraverso la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, dirette a prevenire la commissione delle tipologie di reato di cui al Digs. 231/2001.

A tal fine, nel prosieguo sono state analizzate con riferimento alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, le aree e le attività potenzialmente soggette al rischio di commissione di comportamenti illeciti e per ciascun profilo di rischio si è proceduto ad effettuarne una valutazione, con indicazione di protocolli generali e protocolli specifici di prevenzione e di contenimento.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La fase di valutazione delle aree di rischio è stata posta in essere in conformità all'art. 6, comma 2, lett a) D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta "mappatura dei rischi". In particolare, è stata realizzata un'analisi approfondita della complessiva attività aziendale e sono state individuate le fasi operative o gestionali in grado di esporre **CENNAMO** al rischio di commissione di atti illeciti, con la determinazione per ciascuna attività sensibile del fattore di rischio inerente, tenendo conto degli strumenti di controllo preventivi già in atto e con la definizione per ciascuna area a rischio di ulteriori protocolli ritenuti necessari per garantire la prevenzione di condotte criminose da parte dell'ente e dunque l'efficacia del modello.

Al fine di quantificare il rischio sono state analizzate tre componenti:

- **la frequenza dell'accadimento (F),** ovvero la probabilità di accadimento di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo che rappresenta una possibile modalità attuativa del reato in termini di frequenza;
- **la gravita dell'Impatto (G),** ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione della condotta illecita, in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive, di perdite economiche e danni di immagine;
- **la rilevabilità del comportamento scorretto (R)** da parte dell'organizzazione, in funzione dall'adeguatezza dell'assetto organizzativo generale, del sistema di controllo interno e delle misure preventive attuate.

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, il Fattore di Rischio (FR), secondo la seguente formula:

Fattore di Rischio (FR) = F x G x R

È stata quindi definita una scala numerica su 5 livelli associabile ai valori di frequenza (F), gravità (G) e rilevabilità (R), secondo i criteri di seguito riportati:

INDICE DI FREQUENZA (F)

1	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa	**Molto basso**
2	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa	**Basso**
3	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media	**Medio**
4	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta	**Alto**
5	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta	**Molto alto**

INDICE DI GRAVITÀ (G)

1	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni irrilevanti	**Molto basso**
2	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni contenuti	**Basso**
3	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni di media entità	**Medio**
4	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca danni significativi	**Alto**
5	Il manifestarsi del comportamento scorretto comporta danni critici e/o intollerabili	**Molto alto**

INDICE DI RILEVABILITÀ 0 RINTRACCIABILITÀ (R)

1	Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	**Molto alto**
2	Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	**Alto**
3	Il programma di controllo ha una probabilità media di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	**Medio**
4	Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	**Basso**
5	Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	**Molto basso**

Al fine di valutare i valori soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e su quali attività intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio:

Rischio molto alto	**FR>= 60** Priorità immediata - occorrono interventi radicali, con immediata segnalazione all'amministratore unico
Rischio alto	**FR compreso tra 28-59** Priorità elevata - occorrono interventi urgenti e segnalazione all'O.d.V.
Rischio medio	**FR compreso tra 18 e 27** Priorità media - interventi a medio termine
Rischio basso	**FR compreso tra 5 e 17** Priorità bassa - occorre valutare interventi in sede di riesame annuale
Rischio molto basso	**FR compreso tra 1 e 4** Priorità assente - gli interventi non si reputano necessari

La determinazione del Fattore di Rischio rappresenta per **CENNAMO** un elemento importante per la valutazione delle aree più critiche con riferimento al rischio di commissione dei reati 231, ed uno strumento utile per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di reati e garantire quindi l'efficacia del Modello, **CENNAMO** ha formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili, oltre a protocolli specifici di prevenzione per le attività a rischio identificate in relazione alle singole fattispecie di reato.

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 i Destinatari del Modello dovranno adottare regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, ai principi contenuti nel Codice Etico, ai regolamenti e alle procedure che disciplinano l'attività aziendale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto L.gs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività sensibili o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

È inoltre necessario che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

In aggiunta alle norme di comportamento sopra menzionate, dovranno essere rispettati i protocolli generali e i protocolli specifici di prevenzione adottati da **CENNAMO** in relazione ai singoli reati, al fine di mitigare il rischio di commissione degli stessi.

PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Le regole e le procedure indicate per ciascuna attività sensibile sono predisposte in modo tale da garantire i seguenti presidi di controllo generali:

- *Esistenza di procedure/linee guida formalizzate*:

  previsione di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle

attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività*:
  verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, tramite adeguati supporti documentali/informatici.

- *Separazione dei compiti:*
  separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.

- *Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate*:
  il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti interni ed esterni all'Ente è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati.

- *Esistenza di un piano di formazione:*
  predisposizione di un piano aziendale di formazione, che includa la formazione in merito ai principi contenuti nel D.lgs.231/2001 e ai protocolli individuati nel Modello organizzativo adottato da **CENNAMO**, nonché la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

LE FATTISPECIE DI REATO

Tra le fattispecie di reato previste dal Digs.231/2001, di seguito si riportano ed analizzano quelle che potrebbero configurarsi in capo a **CENNAMO**, sulla base dei processi aziendali e dell'attività svolta.

A. I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS.231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 316bisc.p. **Malversazione a danno dello Stato**	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee **contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina** alle credette finalità, è punito
Art. 316terc.p. **Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato**	Chiunque **mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere** ovvero mediante **l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente,** per sé o per altri, **contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,** comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito...
Art. 640co. In. 1 c.p. **Truffa**	Chiunque. **con artifizi o raggiri.** inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito... se il fatto, è commesso **a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare...
Art. 640 bis c.p. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**	La truffa è aggravata se il fatto di cui all'art. 640 **riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee**
Art 640terc.p. **Frode informatica**	Chiunque, **alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico** o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito...
Art. 318 c.p. **Corruzione per l'esercizio della funzione**	Il pubblico ufficiale che. **per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa** è punito...
Art 319 c.p. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**	Il pubblico ufficiale che. **per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa,** è punito...
Art 319 bis c.p. **Circostanze aggravanti**	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il **conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione nonché il pagamento o rimborso di tributi**
Art 319 ter co. 1 c.p. **Corruzione in atti giudiziari**	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per **favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo,** si applica la pena...

Art 319 ter co. 2 c.p. **Corruzione in atti giudiziari**	Se dal fatto **deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione …….o all'ergastolo ….**la pena è…
Art. 319quaterc.p. **Induzione indebita a dare o promettere utilità**	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che. abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità** è punito... Nei casi previsti dal primo comma, **chi dà o promette denaro o altra utilità** è punito...
Art. 320 c.p. **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**	Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'Incaricato di un pubblico servizio.
Art. 321 c.p. **Pene per il corruttore**	Le pene….**si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità**
Art. 322 c.p. **Istigazione alla corruzione**	Chiunque **offre o promette denaro od altra utilità non dovuti** ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, **qualora l'offerta o la promessa non sia accettata** alla pena Se l'offerta o promessa è fatta **per indurre** un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio **a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,** il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena... La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che **sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri** La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che **sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato** per le finalità indicate all'art. 319 c.p.

I reati sopra considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme di tutti quei soggetti privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Doganali ecc.).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate sia le attività che possono considerarsi direttamente a rischio reati rilevanti ex Digs. 231/2001, sia quelle attività che, pur non comportando un rischio diretto di commissione dei suddetti reati, possono tuttavia considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

A seguito dell'attività di "mappatura", sono state individuate le seguenti attività considerate a rischio diretto di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- la gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività;
- la gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche ispettive e controlli;
- la gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Le attività a rischio indiretto o strumentali alla commissione dei reati sono state circoscritte alle seguenti:

- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la gestione delle risorse finanziarie.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- a tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di **CENNAMO** deve essere conferito potere in tal senso da parte della società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in apposito contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati);
- tutti i dipendenti e gli organi sociali di **CENNAMO** dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla società, con divieto di compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri, rilevanti

ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;

- ai Destinatari del Modello è vietato effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- le comunicazioni con la PA devono avvenire preferibilmente per iscritto; qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità dell'operatore che registra i dati deve essere individuabile;
- in caso di verifiche e ispezioni da parte della PA, occorre:
  - prevedere specifica modulistica per la comunicazione circa l'avvio delle verifiche e la loro ultimazione, nonché degli esiti e della archiviazione degli eventuali verbali; a carico dei responsabili dell'Area interessata dalla verifica stessa, o chi dagli stessi individuati, è la responsabilità della puntuale applicazione di tale comunicazione e della loro archiviazione;
  - garantire la tracciabilità delle richieste di documenti/informazioni e di quanto consegnato alle Autorità ispettive;
  - predisporre verbali o note interne sulle attività di verifica svolte dall'Autorità ispettiva e sulle risultanze dei controlli (ove non rilasciati dai funzionari pubblici), da inviare alle funzioni interessate;
  - sovrintendere alle visite ispettive, o agli altri accertamenti, da parte della Pubblica Amministrazione, garantendo la presenza di almeno due risorse;
  - nel corso dell'ispezione, prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. In particolare, mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessari acquisire;
  - non adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
  - assistere il funzionario pubblico nella fase di verbalizzazione e sottoporre il verbale all'attenzione del responsabile della funzione coinvolta;
  - informare l'Odv delle visite ispettive in corso e dell'esito della loro conclusione da parte del Responsabile di Funzione,
- in caso di richiesta di rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, occorre:
  - garantire la tracciabilità delle richieste di documenti/informazioni e di quanto consegnato alla PA, nonché una loro corretta archiviazione da parte del responsabile di funzione;
  - che le dichiarazioni rese a organismi pubblici contengano elementi assolutamente veritieri e che siano autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri;
- in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), la società deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
  - garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
  - assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
  - garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
  - trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a darne esecuzione;

- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
    - garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
    - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari);
    - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
    - prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
    - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
    - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
    - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
    - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al DLgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte dell'ente, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ;
    - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dalla società e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al Digs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
    - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
    - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione dei fornitori, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione;
    - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di

informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);

- in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
- garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (fattura, nota spese, nota di addebito ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
- vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;

- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della società contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile; di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 28 e 59.

B. I DELITTI INFORMATICI (ARTT. 24-BIS D.LGS.231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art 491 bis c.p. **Falsità in documenti informatici**	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un **documento informatico pubblico avente efficacia probatoria,** si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Art. 615 ter c.p. **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**	Chiunque **abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza** ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...
Art. 615quaterc.p. **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, **abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo,** è punito...
Art 615quinquies c.p. **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere**	Chiunque, **allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico** o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, **si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque. mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
un sistema informatico o telematico	**programmi informatici** è punito...
Art. 617quaterc.p. **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**	Chiunque **fraudolentemente intercetta comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, **ovvero le impedisce o le interrompe,** è punito Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **la stessa pena si applica a chiunque rivela,** mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
Art. 617quitiquies c.p. **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**	Chiunque. fuori dai casi consentiti dalla legge. **installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito...
Art 635bisc.p. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**	Chiunque **distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime** informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito...
Art 635 ter c. p. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**	Chiunque **commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità** è punito...
Art 635quaterc.p. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**	Chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso **l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.** distrugge. danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito...
Art 635quinquies c.p. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**	Se il fatto di cui all'articolo 635-ouater è diretto a **distruggere. danneggiare. rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento** la pena è…

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet;
- gestione dei Sistemi hardware e software aziendali al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati informatici previsti dall'alt 24-bis del D.lgs. 231/2001.

In particolare:

- nei rapporti con società esterne devono essere definite clausole con cui i terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel D.Lgs.231/2001 e nel Codice Etico di **CENNAMO**, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- deve essere formalizzata una politica di sicurezza informatica da diffondere a tutta l'organizzazione, che stabilisca i principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informativo;
- deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni. In particolare, tale strumento deve prevedere:
    - i criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati, determinati sulla base dell'analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto;
    - la segmentazione della rete e l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati;
    - l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
    - la revisione periodica dei privilegi concessi;
    - la revoca dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- deve essere adottato e attuato uno strumento normativo per la dismissione sicura dei dispositivi e per la gestione in sicurezza dei dispositivi rimovibili;
- deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi;
- deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 5 e 17.

C. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TERDEL DIGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art 416 co. 1-5 c.p. Associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con... Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è ...

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
	I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione... La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Art. 416 co. 6 c.p. Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti **contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina**	Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). 601 (Tratta di persone). 601- bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) c.p., nonché all'alt 12 co. 3 bis del Testo Unico delle disposizioni **concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** di cui al D. Las. 286/98, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della **legge 1° aprile 1999, n. 91 concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti,** si applica la reclusione da Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, **(Prostituzione minorile)** 600-ter **(Pornografia minorile),** 600-auater **(Detenzione di materiale pornografico).** 600 auater.1 **(Pornografia virtuale),** 600-quinquies **(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).** 609-bis **(Violenza sessuale),** quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater **(Atti sessuali con minorenne),** 609-quinquies **(Corruzione di minorenne),** 609-octies **(Violenza sessuale di gruppo),** quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies **(Adescamento di minorenni),** si applica la reclusione ...
Art 416 bis c. p. **Associazione di tipo mafioso anche straniere**	L'associazione è di tipo mafioso **quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per** commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla **camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere,** che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art 416ter.p. **Scambio elettorale politico mafioso**	Chiunque **accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo omma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità** è punito.
Art. 74 DPR 309/90 **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli arti. 70 **(esportazione, importazione o comunque immissione nel mercato di sostanze stupefacenti)** e 73 **(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)** chi promuove, costituisce, dirige. organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con ...

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata sono le seguenti:

- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- l'assegnazione incarichi di consulenza e collaborazione;
- l'approvvigionamenti di beni e servizi;
- la gestione delle risorse finanziarie.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata previsti dall'alt 24-ter del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
  - garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
  - nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dalla Società;
  - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari);
  - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
  - prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
  - garantiscano la comparazione di diverse offerte e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività (richiesta della consulenza/ scelta del professionista/ autorizzazione al pagamento delle fatture/valutazione dell'operato);
  - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
  - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;

- prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte della società, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;

- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
  - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione dei fornitori, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti., la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione,
  - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
  - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
  - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (e.g. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
  - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;
- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;

- di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 5 e 17.

D. I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25-BIS DIGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 457 c.p. **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**	Chiunque **spende omette altrimenti in circolazione** monete contraffatte o alterate, da **lui ricevute in buonafede,** è punito……
Art 464, co. 2 c.p. **Uso di valori di bollo, contraffatto o alterati ricevuti in buonafede**	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, **fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati** è punito con……. **Se i valori sono stati ricevuti in buonafede,** si applica la pena…….

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti contro la fede pubblica sono le seguenti:

- la gestione della cassa contante.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la fede pubblica previsti dall'alt 25-bis del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- la gestione della cassa contante deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni che prevedano il controllo delle banconote ricevute;
- di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 1 e 4.

E. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 2621 c.c. **False comunicazioni sociali**	Fuori dai casi previsti dall'alt 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, **al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge** sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti... La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Art 2621 bis c.c. **Fatti di lieve entità**	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena ... se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di **lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.** Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 **riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'alt. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.**
Art 2625co. 2c.c. **Impedito controllo**	Gli amministratori che **occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali** sono puniti... se la condotta ha cagionato un danno ai soci...
Art 2626 c.c. **Indebita restituzione di conferimenti**	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli,** sono puniti...
Art. 2627 c.c. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**	Gli amministratori **che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,** sono puniti
Art 2628 c.c. **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**	Gli amministratori che. fuori dei casi consentiti dalla legge. acquistano o **sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge,** sono puniti.
Art 2629 c.c. **Operazioni in pregiudizio dei creditori**	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, **effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,** sono puniti
Art 2632 c.c.	**Gli amministratori e i soci conferenti che.** anche in parte, **formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Formazione fittizia del capitale	**mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione** sono puniti...
Art 2635 co. 3 c.c. **Corruzione tra privati**	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati **che. anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio** o degli obblighi di fedeltà, sono puniti... Si applica la pena della reclusione ... se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. **Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate** nel primo e nel secondo comma, è punito...
Art. 2635bis co. 1 c.c. **Istigazione alla corruzione tra privati**	**Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti** agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, **affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace. qualora l'offerta ola promessa non sia accettata,** alla pena…..
Art. 2636 c.c. **Illecita influenza sull'assemblea**	Chiunque. **con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,** è punito….
Art 2638 c.c. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza**	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge. **al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria** dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, **occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,** sono puniti…. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i duali, in qualsiasi forma, anche **omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.**

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che **CENNAMO** ha rilevato sono le seguenti:

- la gestione adempimenti di natura contabile e amministrativa;
- la redazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni;
- la gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Revisore, ecc.);

- la gestione delle operazioni societarie che possano incidere sull'Integrità del capitale sociale;
- la gestione delle attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni) e dei rapporti con i soci.

Con particolare riferimento al reato di corruzione privata di cui all'art. 2635 c.c., **CENNAMO** ha inoltre rilevato le seguenti attività sensibili:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale
- l'assegnazione incarichi di consulenza e collaborazione;
- la gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali.
-

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- la gestione degli adempimenti contabili deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, deve essere adottata una procedura chiara e formalizzata che garantisca:
    - il pieno rispetto delle leggi, dei principi contabili e delle procedure amministrativo contabili interne, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera, compiuta ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
    - la definizione di responsabilità, tempistiche, modalità di invio e di controllo delle informazioni da fornire all'Amministrazione per la formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali, nonché la tracciabilità dei dati e delle informazioni fornite da parte delle funzioni coinvolte;
    - la tempestiva messa a disposizione dell'organo amministrativo della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, da parte del responsabile amministrativo, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
    - un'adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'organo amministrativo;
    - la predisposizione da parte del responsabile amministrativo di una lettera di attestazione all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza con la quale conferma che il bilancio è stato redatto correttamente tenendo conto di ogni elemento noto ed in conformità con i principi contabili comunemente accettati;
    - la previsione di almeno una riunione tra l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile Amministrativo ed eventuale Revisore Legale prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
    - la previsione di regole sulla tenuta e conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione fino al deposito ed alla relativa archiviazione;
    - un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti

connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;

- in merito alla gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Revisore, ecc.) la procedura adottata deve garantire:
  - l'evidenza documentale di tutte le richieste pervenute da tali soggetti e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili a tali soggetti, nonché la tracciabilità degli accessi ai libri sociali e contabili;
  - il tempestivo riscontro da parte dell'organo amministrativo alle richieste di avere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
  - la separazione delle responsabilità tra chi gestisce i libri contabili e sociali e chi autorizza l'accesso a tali documenti o ne predispone la trasmissione,
- nella gestione delle operazioni straordinarie, incluse quelle che incidono sul capitale sociale o sul patrimonio netto, la procedura adottata deve garantire:
  - l'approvazione di ogni operazione da parte degli organi amministrativi delle società interessate dall'operazione straordinaria;
  - la predisposizione di idonea documentazione a supporto dell'operazione da parte della funzione proponente o competente in base alle procedure aziendali, nonché la stesura di una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- per la gestione delle attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni) e dei rapporti con i soci, la procedura adottata deve garantire:
  - una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata di volta in volta alle delibere assembleari, alla redazione dell'ordine del giorno, nonché alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali delle delibere;
  - l'identificazione dei soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci,
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
  - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione del fornitore, la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione,
  - nella fase di ricerca del fornitore, prevedano il confronto fra più proposte, privilegiando i fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico, finanziario. Nel processo di qualifica del fornitore occorre prevedere l'acquisizione di informazioni sulla sua onorabilità, (ad es. attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società);
  - in fase di ricezione dei beni/servizi, prevedano l'attestazione di conformità dei beni/servizi ricevuti rispetto agli ordini inviati o alle previsioni contrattuali;
  - garantiscano il pagamento dei fornitori solo in seguito ad attestazione di conformità dei beni/servizi, a fronte di un documento giustificativo (e.g. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
  - vietino la concessione di sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi;

- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa, essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ed essere registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- di norma nessun tipo di pagamento di importo superiore ad Euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito.
- la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
    - garantiscano la ripartizione delle responsabilità e la gestione del processo selettivo da parte di almeno due soggetti;
    - nella fase di avvio del processo di selezione prevedano l'esplicitazione delle caratteristiche delle professionalità ricercate e delle persone che dovranno ricoprire il ruolo (ad es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), in coerenza con le reali esigenze di inserimento identificate dall'ente;
    - prevedano l'accertamento e la valutazione di eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse tra il candidato ed la società;
    - garantiscano la tracciabilità del procedimento di selezione;
    - prevedano l'esplicitazione delle regole e delle responsabilità per la conservazione e l'archiviazione delia documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- il sistema di valutazione del personale ed i sistemi incentivanti devono essere improntati a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
    - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
    - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
    - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
    - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al Digs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte della società, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
    - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei

principi enunciati nel Modello Organizzativo e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al Digs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);

- prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;

- in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), la società deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
  - garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
  - garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
  - trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a dare esecuzione alle predette.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 28 e 59.

F. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 600 c. p. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque **riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa,** costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero sottoporsi al prelievo di organi, è punito... La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Art 600quater.p. **Detenzione di materiale pornografico**	Chiunque. al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter. consapevolmente **si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto,** è punito...
Art. 600quater.1 c.p. **Pornografia virtuale**	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta **immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse,** ma la pena è diminuita ... Per immagini virtuali si intendono immagini **realizzate con tecniche di elaborazione grafica** non associate in tutto o in parte a situazioni reali.
Art 603 bis c.p. **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ... chiunque: 1) **recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno** dei lavoratori: 2) **utilizza, assume o impiega manodopera,** anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), **sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.** Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
	1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività nelle quali possono essere commessi i delitti contro la personalità individuale sono così individuabili:

- l'assunzione e la gestione amministrativa del personale;
- la gestione del personale in servizio presso il centro polifunzionale a contatto con gli utenti;
- le attività svolte con l'ausilio di strumentazione informatica aziendale (pc, software, connessioni internet, ecc.).

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D.Lgs.231/2001.

In particolare:

- l'assunzione del personale deve avvenire unicamente sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare,
- deve essere formalizzata una politica di utilizzo etico e consapevole degli strumenti informatici aziendali da diffondere a tutta l'organizzazione e ove necessario anche mediante l'adozione di software idonei ad inibire la navigazione su siti non opportuni o consoni all'espletamento dell'attività lavorativa.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 5 e 17.

G. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 589 c. p. **Omicidio colposo**	Chiunque **cagiona per colpa la morte di una persona** è punito se il fatto è commesso con **violazione**

[con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]	**delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**
Articolo 590, comma 3, c.p. **Lesioni personali colpose** [con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]	Chiunque **cagiona per colpa** ad altri una **lesione personale** è punito se i fatti sono commessi con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività a rischio di commissione di reato rilevate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono le seguenti:

- la determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- la valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze, e l'attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale in materia di sicurezza;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'affidamento di lavori di appalto o prestazione d'opera a soggetti esterni.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di tutela delia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001.

in particolare:

- occorre che sia adottato e diffuso un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, provvedendo alla:
  - individuazione del Datore di Lavoro in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, con formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
  - individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, con formalizzazione delia nomina in un documento e comunicazione del nominativo;

- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- nomina del Medico competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- definizione di un organigramma in materia di sicurezza che illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno (Datore di lavoro, eventuale Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti, Responsabile del Servizio di Prevenzione, il Medico competente, Rappresentante dei lavoratori e addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso).

- devono essere adottate procedure e disposizioni operative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - al rispetto degli standard tecnico-strutturali richiesti dalle normative applicabili relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - alle attività di identificazione e valutazione dei rischi ed alla predisposizione di adeguate misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- devono essere previste specifiche attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure sopra individuate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i soggetti aziendali competenti o con l'affiancamento di consulenti esterni.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 18 e 27.

H. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)

REATO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO

PRESUPPOSTO	
Art. 648 c. p. **Ricettazione**	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista. riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare. ricevere od occultare,** è punito…..
Art 648bisc.p. **Riciclaggio**	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque **sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa** è punito……
Art. 648terc.p. **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis **impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto,** è punito…..
Art. 648 ter. 1 c.p. **Autoriciclaggio**	Si applica la pena ... a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo. **impiega. sostituisce, trasferisce, in attività' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità' provenienti dalla commissione di tale delitto,** in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività a rischio di commissione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

- l'erogazione dei servizi e relativa fatturazione;
- l'approvvigionamento di beni e servizi e i rapporti con i fornitori;
- la gestione delle risorse finanziarie.
-

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dall'alt 25-octies del D.Lgs.231/2001.

In particolare, la società deve adottare procedure che garantiscano le seguenti misure preventive:

- selezione dei fornitori e partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale mediante acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori (ad es. attraverso: visure presso le Camere di Commercio o certificati equivalenti di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la società; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere);

- inserimento nei contratti con fornitori e partner commerciali di specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della società contenuti nel Modello organizzativo adottato e si impegnano al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- verifica sull'entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato e della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifiche sulla Tesoreria, con riferimento al rispetto delle soglie per gli incassi e i pagamenti in contanti o in natura, che non possono essere effettuati oltre la soglia di Euro 500,00, se non previa autorizzazione scritta delle persone cui detto potere sia stato conferito;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 1 e 4.

I. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 171 bis, L 22 aprile 1941, n. 633	Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa. distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). è soggetto alla pena.... La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena...

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività a rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, come sopra individuati, sono le seguenti:

- acquisizione, installazione ed utilizzo dei Sistemi software aziendali.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili individuate nella sezione della Parte Speciale dedicata ai "Delitti informatici e di trattamento illecito di dati", occorre applicare le seguenti ulteriori misure preventive:

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di *download* di documenti protetti dal diritto di autore. In ogni caso, sono assolutamente vietati *download* di *files* non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione di tali reati, occorre implementare sistemi atti a limitare/escludere il *download* di *file o* programmi aventi particolari caratteristiche;
- il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di *software*/banche dati;
- l'espresso divieto di utilizzare *software e banche* dati in assenza di valida licenza;
- l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito *internet* aziendale, di diffondere *file* o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 1 e 4.

L. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 377 bis c.p. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito...

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività a rischio di commissione del reato sopra individuato sono le seguenti:

- la gestione di eventuali procedimenti penali;
- l'assegnazione e la gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'alt 25-decies del Digs.231/2001.

In particolare:

- in caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro), la società deve adottare procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative idonee a:
  - garantire l'identificazione di un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia oggetto di contenzioso;
  - assicurare la tracciabilità di ogni fase rilevante del processo, con archiviazione della relativa documentazione e la comunicazione all'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento;
  - garantire il costante aggiornamento dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte sullo stato delle controversie pendenti;
  - trasmettere i provvedimenti giudiziari e le transazioni che definiscono le controversie alle funzioni competenti a darne esecuzione.
- il conferimento di incarichi a Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che:
  - prevedano la raccolta di informazioni sulla sua onorabilità, (ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali/disciplinari, visura camerale in caso di società);
  - prevedano la tracciabilità del processo di selezione e conferimento dell'incarico;
  - prevedano la redazione per iscritto dell'incarico conferito, con indicazione del compenso pattuito e dettagliata descrizione della prestazione da effettuare e che tali accordi siano verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
  - prevedano apposita dichiarazione da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al Digs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte della società, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  - prevedano apposita clausola da inserire nei contratti con i Consulenti/Collaboratori che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dalla società e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al Digs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
  - prevedano, prima della liquidazione degli onorari a Consulenti/Collaboratori, la dimostrazione della effettività della prestazione da parte della funzione che si è avvalsa della loro opera;

In aggiunta ai protocolli sopra individuati, tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di rispettare i seguenti principi:

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente dell'ente sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- l'amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori, dirigenti o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 5 e 17.

M. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art. 452 bis c.p. **Inquinamento ambientale**	È punito **chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:** 1) delle **acque** o dell'aria, o di **porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo:** 2) di un **ecosistema,** della **biodiversità,** anche agraria, della **flora** o della **fauna.**
Art 452 quinquies c.p. **Delitti colposi contro l'ambiente**	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Articolo 256, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-auattuordecies. comma 1. **chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208. 209. 210. 211. 212. 214. 215 e 216 è punito ...
Articolo 256, comma 5, D.Lgs. 03/04/2006ri. 152 **Miscelazione di rifiuti**	Chiunque in violazione del divieto di cui all'alt 187 effettua **attività non consentite di miscelazione di rifiuti** è punito...
Articolo 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 **Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi**	Chiunque effettua il **deposito temporaneo** presso il luogo di produzione di **rifiuti sanitari pericolosi,** con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227. comma 1. lettera b), è punito ...
Art. 258, comma 4, Digs. 03/04/2006 n. 152 **Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei**	È punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, **fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti** e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
formulari	
Art 260 bis, comma 6, 1 e 8 primo periodo D. Lgs. 152/2006 **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**	La norma punisce i soggetti che, nell'ambito delle prescrizioni indicate dal **sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: fornisce false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6): **omette di accompagnare la scheda cartacea SISTRI al carico,** durante il trasporto dei rifiuti: **ovvero produce una scheda cartacea SISTRI fraudolentemente alterata**
Art 260 bis, comma 8 secondo periodo Digs. 152/2006 **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**	La norma prevede un'aggravante per il caso in cui la condotta sopra descritta abbia quale oggetto rifiuti pericolosi.
Art 3, comma 6, Legge 28/12/1993 n. 549. **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**	1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge **è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A** allegata alla presente legge. fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. (...) 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito ...

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività a rischio di commissione dei reati ambientali sopra individuati sono le seguenti:

- la gestione dello smaltimento di scarichi e rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- la selezione dei fornitori in merito alla gestione delle attività di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti;
- la gestione di impianti che impieghino sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali, previsti dall'alt 25-undecies del Digs. 231/2001.
In particolare, al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati ambientali, per una corretta gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela dell'ambiente, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la loro tracciabilità:

- la definizione di regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo le previsioni normative in base alle informazioni relative alla natura, provenienza e composizione;
- l'identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- la redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- l'aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- l'effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- la verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente;
- la verifica della regolare tenuta del registro di carico e scarico e sua corretta compilazione;
- l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti;

- per quanto riguarda la gestione di impianti di condizionamento che impieghino sostanze lesive dell'ozono stratosferico:
  - modalità e criteri per il censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - o la definizione di verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 28 e 59.

N. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Art 22 co. 12bisD. Lgs. 286/98 TU immigrazione **Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato**	Il datore di lavoro che **occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno** previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia **scaduto** e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge. il rinnovo, **revocato** od **annullato,** è punito... se: al i lavoratori occupati sono in **numero superiore a tre:** *b)* se i lavoratori occupati sono **minori in età non lavorativa:** c) se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare **sfruttamento**
Ali. 12 co. 5 D.Lgs.286/98 TU immigrazione	Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, **chiunque,** al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, **favorisce la**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
Disposizioni sulle immigrazioni clandestine	**permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,** è punito ... Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata ...

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare sono le seguenti:

- la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.
-

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 25-duodecies del Digs. 231/2001.

In particolare, la procedura seguita deve prevedere:

- all'atto dell'assunzione di cittadini di paesi stranieri, l'acquisizione dell'evidenza documentale della regolarità del soggiorno in Italia;
- l'implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenza, rinnovi, ecc.).

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 5 e 17.

O. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	1. È punito ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, **indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.** 2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da...
Art.. 3, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, **indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
	un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'Imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	1. È punito ... chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da ...
Art.10, Dlgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, **occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui é obbligatoria la conservazione,** in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
art.11, Digs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	1. E' punito ...chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, **aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.** Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito ... chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da....

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività a rischio di commissione dei reati tributari sono le seguenti:

- fatturazione e tenuta della contabilità;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- predisposizione e invio dichiarazioni fiscali e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- pagamento delle imposte.

I PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La presente sezione contiene gli specifici protocolli di prevenzione che, unitamente ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari, previsti dall'alt 25-quinquiesdecies del Digs. 231/2001.

In particolare:

- la gestione degli adempimenti contabili deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- è fatto obbligo ai soggetti che intervengono nella verifica dei documenti fiscali di effettuare ciascuno, per la parte di propria competenza, i controlli e le verifiche sulla correttezza delle operazioni poste in essere e sulla effettività delle prestazioni oggetto di tali documenti;
- nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, deve essere adottata una procedura chiara e formalizzata che garantisca:
    - il pieno rispetto delle leggi, dei principi contabili e delle procedure amministrativo contabili interne, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera, compiuta ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
    - la definizione di responsabilità, tempistiche, modalità di invio e di controllo delle informazioni da fornire all'Amministrazione per la formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali, nonché la tracciabilità dei dati e delle informazioni fornite da parte delle funzioni coinvolte;
    - la tempestiva messa a disposizione dell'organo amministrativo della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, da parte del responsabile amministrativo, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
    - un'adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'organo amministrativo;
    - la predisposizione da parte del responsabile amministrativo di una lettera di attestazione all'organo amministrativo e all'Organismo di

Vigilanza con la quale conferma che il bilancio è stato redatto correttamente tenendo conto di ogni elemento noto ed in conformità con i principi contabili comunemente accettati;

- la previsione di almeno una riunione tra l'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile Amministrativo ed eventuale Revisore Legale prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- la previsione di regole sulla tenuta e conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione fino al deposito ed alla relativa archiviazione;
- un programma teso all'acquisizione di nozioni contabile di base, posto in essere anche dall'eventuale Consulente esterno delegato, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi.

- nella predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni concernenti la materia tributaria, la procedura adottata deve prevedere:
  - la preventiva approvazione del responsabile amministrativo;
  - nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia fiscale sia affidata a terzi esterni alla Società, nei contratti con i consulenti dovrà essere prevista apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al Digs.231/2001 e dell'adozione del Modello Organizzativo da parte della società, di non esser mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o di esserlo stati (al fine di una maggiore attenzione da parte della società in caso di conferimento dell'incarico) e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Dovrà essere inoltre prevista specifica clausola che regoli le conseguenze del mancato rispetto dei principi enunciati nel Modello Organizzativo adottato dalla società e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al Digs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- in relazione al pagamento delle imposte occorre monitorare lo scadenzario fiscale corrente e delle imposte scadute e non pagate ed effettuare una verifica da parte dell'addetto ai pagamenti all'interno della società, al fine di impartire regole di destinazione delle somme incassate che devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento delle imposte.

FATTORE DI RISCHIO compreso tra 28 e 59.

Con riferimento agli altri reati presupposto individuati nel D.lgs. 231/2001, a seguito dell'attività di mappatura, la società ritiene che attualmente non sussistano presupposti sufficienti per integrare le condotte dagli stessi sanzionati.

Per completezza di esposizione di seguito vengono succintamente indicati:

Art. 25-quater	**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali**	
Art. 25- quater. 1	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**	
Art. 25-quaterdecies	**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**	Art. 1 L. 401/1989 Art. 4L. 401/1989
Art. 25-	**Reati contro il patrimonio culturale**	L. 22/2022 – artt. da 518-bis a 518-undevicies c.p.

septiesdecies e art. 25-duodevicies		

INTEGRAZIONE AL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE – PARTE SPECIALE

Lo scorso 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 137/2023 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (cd. Decreto Giustizia).

In sede di conversione, il legislatore ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 intervenendo sugli artt. 24 e 25-octies1.

In particolare, La Legge di conversione ha introdotto all'art. 24 le fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

L'art. 353 c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della Pubblica Amministrazione, ovvero ne allontani gli offerenti.

La disposizione si applica anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

L'art. 353-bis c.p. sanziona, invece, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Entrambe le fattispecie, quindi, sono volte a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino la regolare procedura di una gara (art. 353 c.p.), o, ancor prima, il procedimento che porta alla realizzazione di un bando (art. 353-bis c.p.).

A titolo di esempio, integra gli estremi dell'art. 353 c.p. chi prometta a un proprio concorrente lavori futuri al fine di impedirne la partecipazione a una gara di appalto, mentre è rilevante ai sensi dell'art. 353-bis c.p. l'accordo clandestino tra privato e pubblico ufficiale per redigere un bando di gara con requisiti talmente stringenti da predeterminare l'aggiudicazione.

Da adesso, quindi, l'ente nel cui interesse e/o a cui vantaggio risulti commesso uno dei reati appena descritti potrà essere condannato a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote (da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 774.500 euro).

L'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 prevede inoltre la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote (da 51.600 a 929.400 euro) nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, troveranno applicazione le seguenti sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001):

1. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
3. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'introduzione tra i reati presupposto degli artt. 353 e 353-bis c.p. rappresenta una novità di non poco rilievo, dal momento che fino ad oggi, il catalogo dei reati presupposto contemplava – tra i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione – esclusivamente le fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

All'art. 25-octies1 D.Lgs. n. 231/2001 – che disciplina la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – la Legge di conversione ha introdotto, poi, il delitto di trasferimento fraudolento di valori, disciplinato dall'art. 512-bis c.p..

La norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In relazione a tale fattispecie di reato, il legislatore ha previsto l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (da 64.500 a 929.400 euro).

Inoltre, a differenza di quanto previsto in relazione all'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, viene estesa l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive disciplinate all'art. 9, comma 2.

Oltre a quelle indicate in precedenza, infatti, l'ente sarà passibile di:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Alla luce del mutato quadro normativo, si rende opportuno per la soc. Cennamo s.r.l. valutare il potenziale impatto dei nuovi reati presupposto in relazione al proprio business nonché aggiornare i Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo.

Per tali motivi, andrebbero aggiunte:

1. alla tabella di cui alla lettera A, pag. 8, le fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

con relative descrizioni, senza alterare il fattore di rischio, compreso fra 28 e 59 (pag. 13);

2. alla tabella di cui alla lettera H, pagine 28 e 29, la fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori, disciplinato dall'art. 512-*bis* c.p., con relativa descrizione, senza alterare il fattore di rischio, compreso fra 1 e 4 (pag. 30).

Francolise, 20.03.2024